



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 629

ADOTTATO IL 29/02/2024

ESECUTIVO DAL 29/02/2024

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO VERDI DI GENOVA-SESTRI PONENTE. AI SENSI DEGLI ARTT.175 E SEGUENTI DEL D.LGS 36/2023.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; -
- il D.lgs. n. 36/2023;

Viste:

- le Linee Programmatiche 2022-2027 presentate dal Sindaco;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il Provvedimento del Sindaco n. Ord-2023-102 del 05.04.2023 con il quale è stato assegnato a Gloria Piaggio l'incarico di Direttore di Area Politiche Culturali;

Visto inoltre il Piano Triennale di Sviluppo Teatrale Genovese 2022-2024, approvato con determinazione dirigenziale 2022/199.0.0./296, che ha come mission realizzare un sistema inclusivo di creazione teatrale e artistica, di produzione culturale, di educazione e promozione del bello con particolare attenzione alle giovani generazioni, favorendo la contaminazione tra i diversi elementi costitutivi del linguaggio delle arti e attraverso la collaborazione con realtà di respiro nazionale ed internazionale e prevede tra gli obiettivi strategici:

- utilizzare il teatro per riappropriarsi di spazi urbani di interesse, di beni artistici-paesaggistici, del patrimonio storico e culturale della città;
- rafforzare e integrare il sistema teatrale genovese attraverso la promozione e lo sviluppo dell'interazione fra i teatri, le istituzioni culturali e l'Università;
- organizzare, promuovere e sostenere festival e rassegne di spettacolo in grado di attrarre pubblici diversificati, a cominciare dai giovani, e di valorizzare e fare vivere luoghi non convenzionali, a cominciare dai periferici;
- ospitare progetti nazionali ed internazionali creati per Genova;

Visto che:

- il Comune di Genova è proprietario del Teatro Verdi di Genova Sestri Ponente;
- che con contratto del 17.03.2004 (prod. 3) il Comune di Genova ha affidato un ATI composto da Cinema Teatro Verdi srl, società di progetto che subentra ad ATI, dalla GE.IM srl, dalla C.E.I. e dalla ditta individuale Geom. Giuseppe Oliveri la concessione "dell'esecuzione dei lavori di riconversione funzionale del Cinema Teatro Verdi di Sestri Ponente ad uso spettacolo polivalente, con annesso funzioni complementari, e di manutenzione ed adeguamento alla vigente normativa, previa le progettazioni definitiva ed esecutiva da redigersi a spese e cura del Concessionario, con la gestione dello stesso Cinema Teatro da parte del Concessionario medesimo per tutto il tempo come infra pattuito, e nella piena osservanza degli obblighi dedotti nella stessa presente convenzione";

Tenuto conto che è in fase di ultimazione la procedura volta ad ottenere la riconsegna al Comune del compendio immobiliare a seguito della risoluzione anticipata della precedente convenzione;

Ritenuto pertanto necessario individuare un operatore economico cui affidare la concessione della gestione di cui trattasi;

Ritenuto altresì approvare indire una procedura aperta ai sensi del D. lgs. 36/2023 per l'individuazione di un operatore economico cui affidare la concessione del Cinema Teatro Verdi di Sestri Ponente, stabilendo che l'assegnazione sia effettuata, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel Disciplinare di Gara;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023 (Codice) il valore della concessione del servizio è stato stimato Euro 314.000,00 (trecentoquattordicimila/00 euro) annui, oltre IVA ai sensi di legge, per la durata di anni 5 (cinque);

- il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Genova. Ai sensi degli artt. 177 c.2 del Codice il rischio operativo sarà trasferito interamente al Concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di affidamento;

- al fine di regolare l'oggetto del Servizio ed i requisiti di carattere generale e specifico ricercati dall'Amministrazione negli Operatori Economici cui affidare detto servizio, sono stati redatti da personale interno alla Struttura i seguenti documenti di affidamento:

- Capitolato d'appalto;
- Schema di concessione;
- Disciplinare di gara;
- i sopra citati documenti si allegano al presente provvedimento quale parte integrante;

Dato inoltre atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto è Gloria Piaggio Direttore di Area Politiche Culturali;
- avuto riguardo alle caratteristiche di esecuzione del servizio, si procederà all'affidamento in concessione dello stesso ai sensi degli artt. 176 e ss del Codice, mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice;
- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare l'indizione di procedura aperta per l'affidamento in concessione del Cinema Teatro Verdi di Genova-Sestri Ponente. ai sensi degli artt.175 e seguenti del d.lgs 36/2023;
2. di approvare i documenti di seguito riportati, allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
 - capitolato d'appalto;

- schema di contratto;
 - disciplinare di gara;
3. di dare atto che:
- il valore della concessione è stato stimato Euro 314.000,00 (trecentoquattordicimila/00 euro) annui, oltre IVA ai sensi di legge, per la durata di anni 5 (cinque);
 - l'affidamento del soprarichiamato servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Genova. Ai sensi degli artt. 177 c.2 del Codice il rischio operativo sarà trasferito interamente al Concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di affidamento;
4. di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante di esperire la gara a procedura aperta in esecuzione del presente provvedimento, nonché di stipulare il susseguente relativo contratto di concessione in forma pubblica amministrativa, subordinatamente alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara e richiesti nel Capitolato;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Gloria Piaggio

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO VERDI

DEFINIZIONI

Comune di Genova d'ora innanzi "Comune";
Cinema Teatro Verdi d'ora innanzi "Teatro"
Concessionario d'ora innanzi "Gestore"
Proposta progettuale presentata dal Gestore, d'ora innanzi "Piano di Utilizzo"

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto del presente capitolato è quello di individuare un Gestore del Cinema Teatro Verdi nel pieno rispetto dei criteri di polifunzionalità, polivalenza ed integrazione con il territorio, per consentire la massima fruibilità da parte del pubblico, con particolare attenzione all'inclusività ed agli obiettivi del Piano Strategico della Cultura del Comune di Genova

Il Cinema Teatro Verdi è sito in Piazza Oriani, 1 -16154 Genova.

La capienza massima consentita del Teatro è di 610 Posti, così articolati:

- platea da 394 posti a sedere;
- galleria da 216 posti a sedere;

L'attuale dotazione di poltrone del Teatro è di 500.

Il Teatro può anche essere attrezzato come sala cinematografica

L'immobile concesso è comprensivo delle seguenti strutture come da allegata planimetria:

- Teatro e locali annessi;
- spazio al piano superiore;
- bar con accesso aperto sulla piazza antistante.

Il Gestore riceve in concessione il suddetto complesso immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con l'obbligo di effettuare quanto richiesto al successivo art. 4.

La concessione viene effettuata per realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla produzione, fruizione e alla promozione dello spettacolo e della cultura in allineamento con gli obiettivi del Piano Strategico della Cultura del Comune di Genova;
- b) valorizzare l'associazionismo per la promozione e diffusione culturale e per una maggiore integrazione con il territorio;
- c) salvaguardare il prestigio del Teatro ed il suo ruolo di presidio del territorio;
- d) improntare l'uso del Teatro alla massima fruibilità da parte di cittadini, del mondo dell'istruzione, di associazioni e compagnie teatrali, per attività ricreative, ludiche e sociali;
- e) promuovere, nel rispetto dei precedenti commi, altri eventi atti a garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione nel suo complesso;

La gestione del Teatro non potrà essere effettuata per altro scopo che quello per cui la concessione è disposta, salvo i casi formalmente autorizzati dal Comune.

Lo stato e la consistenza del complesso immobiliare e delle aree circostanti verranno definiti in apposito verbale di consegna dello stesso da redigersi a cura della Civica Amministrazione con il Gestore e da compilare all'inizio e alla fine della concessione, ai fini anche di quanto previsto dall'art. 14.

ART. 2 – DURATA E VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è pari ad anni cinque.

Prima della scadenza della concessione le parti potranno concordare in forma scritta, un rinnovo alle medesime condizioni per un massimo di ulteriori cinque anni, qualora necessario al fine di consentire il pieno recupero degli investimenti effettuati dal Gestore ai sensi dell'articolo 178, comma 2, D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti). Non saranno possibili ulteriori rinnovi, né proroghe, fatte salve eventuali proroghe tecniche disposte dal Comune in casi debitamente motivati per ragioni di interesse pubblico.

Il Gestore avrà la possibilità di recesso dopo il terzo anno senza applicazione di penali, da comunicare mediante PEC almeno sei mesi prima della scadenza.

La concessione, alla scadenza, decadrà di pieno diritto senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte dell'Amministrazione contraente.

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione potrà concordare con il Gestore una proroga tecnica non eccedente i sei mesi.

È escluso il tacito rinnovo.

Il Comune può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile senza alcuna penale in ottemperanza alla L. n. 241/1990, art. 21- quinquies. Gli investimenti non ammortizzati verranno rimborsati.

Il valore complessivo presunto della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice dei contratti derivante dai servizi che caratterizzano la gestione economica del Teatro è ipotizzabile in euro 314.000,00 oltre IVA annui, come da stima presunta delle entrate di seguito:

- introiti da bigliettazione Teatro e cinema (biglietti, abbonamento a stagioni e rassegne) euro 240.000,00 oltre IVA
- introiti da affitto sala euro 10.000,00
- introiti da affitto locali e magazzini euro 12.000,00
- utili da gestione diretta bar/concessione euro 12.000,00
- contributi a sostegno della programmazione culturale da parte di Enti Pubblici (Ministero, Regione, altri Enti Pubblici) 15.000,00
- sponsorizzazioni e contributi da fondazioni euro 15.000,00
- altre entrate di gestione 10.000,00

per un valore complessivo della concessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 179 del Codice di euro 314.000,00 annui oltre IVA pari ad euro 1.570.000,00 per la durata della concessione (cinque anni).

Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune in quanto il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Gestore.

COSTI PER LA SICUREZZA (Rischio Interferenza) Nella concessione non risultano rischi di interferenza in quanto il Gestore è l'unico responsabile della sicurezza per l'utilizzo del Teatro.

COSTO MANODOPERA. Il costo della manodopera è stimato in euro 100.000,00 annui calcolato su un impiego presunto di unità, tarato su realtà analoghe ed in applicazione del CCNL soci lavoratori e i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo, svolte anche in forma cooperativa – G355 pari ad euro 500.000,00 per la durata della concessione (cinque anni).

COSTI GENERALI altre spese a carico del Gestore sono stimate in euro 214.000,00 annui e comprendono, tra le altre, utenze, costi di ospitalità e produzione spettacoli e spese di gestione aziendali.

ART. 3 – CONDIZIONI DI GESTIONE

3.1 Nell'erogazione dei servizi, il Gestore dovrà agire in osservanza dei criteri di inclusività, eguaglianza, equità e cortesia. Nessuna discriminazione dovrà essere compiuta e particolare attenzione dovrà essere riservata alle esigenze degli utenti anziani e portatori di disabilità fisica, psichica, cognitiva o sensoriale.

3.2 Gli ambienti devono essere mantenuti puliti, accoglienti e sicuri in tutte le loro parti, garantendone la dignità ed il rispetto della tradizione storica.

3.3 Al Gestore, nello svolgimento del servizio pubblico di cui all'oggetto, viene riconosciuto il diritto di utilizzo economico del Teatro, nel rispetto della sua destinazione d'uso, delle sue finalità istituzionali di Teatro pubblico, nei limiti indicati dalle norme e dalla presente concessione, e delle condizioni stabilite nel capitolato d'onori.

Al Gestore viene pertanto riconosciuto il diritto all'introito diretto delle entrate derivanti: a) dalla vendita dei titoli per l'ingresso agli spettacoli del cartellone artistico annuale (biglietti, abbonamenti ed ogni altra forma di titolo); b) dalle attività collaterali; c) da pubblicità o sponsorizzazioni; d) dall'applicazione delle tariffe per l'uso del Teatro, della sala cinematografica e dei servizi tecnici; e) da contributi e sovvenzioni pubbliche; f) dall'utilizzo della struttura da parte di terzi.

3.4 La gestione dovrà essere conforme al Piano di utilizzo. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Genova.

3.5 Il Gestore ha un rapporto diretto di committenza con le agenzie di spettacolo, con le società di produzione e distribuzione, con le compagnie artistiche, gli staff tecnici, gli artisti, i soggetti che li rappresentano (procuratori, agenti, ecc.) e gli Enti previdenziali ed assicurativi, assumendo in proprio la titolarità e la gestione di ogni rapporto contrattuale o di obbligazione, anche agli effetti del pagamento di depositi cauzionali, delle tariffe d'uso, dei corrispettivi, cachet, rimborsi spese, ospitalità e di ogni altro onere fiscale, assicurativo, contributivo e previdenziale.

ART. 4 – ONERI DEL GESTORE

Il Gestore dovrà garantire tutte le attività inerenti alla gestione del Teatro, quali a titolo meramente esemplificativo, guardiana, custodia, vigilanza, pulizia, controllo, sicurezza, manutenzione.

Il Comune può chiedere in qualsiasi momento spiegazioni, documentazioni o eseguire ispezioni e controlli, ed il Gestore è tenuto a rispondere entro 15 giorni dalla richiesta.

4.1) oneri generali

Il Gestore ha l'obbligo di:

- a) indicare un referente unico che mantenga tutti i contatti con il Comune, sempre reperibile al cellulare per utenti ed uffici comunali ed un contatto di posta elettronica ordinaria ed uno di posta elettronica certificata (PEC); in caso di sua assenza deve preventivamente indicare al Comune il proprio sostituto;
- b) farsi carico delle utenze e della relativa voltura;
- c) applicare ogni nuova norma di competenza emessa per far fronte ad eventuali "Stati di Emergenza" proclamato dalle autorità competenti);
- d) provvedere all'apertura e chiusura della struttura come previsto nel Piano di Utilizzo (art. 12);
- e) concedere gratuitamente al Comune e a terzi da esso autorizzati, la disponibilità del Teatro sulla base del Piano di Utilizzo;
- f) farsi carico della manutenzione ordinaria e degli interventi atti a conservare la struttura e le attrezzature nelle condizioni migliori e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività e la sicurezza degli utilizzatori. Sono esclusi oneri che comportano opere di manutenzione straordinaria che rimangono in carico al Comune;
- g) applicare tutte le norme in materia di gestione locali di pubblico spettacolo con capienza superiore ai 200 posti ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 per quanto non disciplinato dalla presente concessione;
- h) assumere la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (il Gestore è considerato titolare del Teatro ai sensi degli art. 19 del D.M. 18.03.1996). Il Gestore assume ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a cose o a persone ed oneri per il mantenimento della sicurezza, ivi compresa la dotazione della squadra delle emergenze e di primo soccorso in tutti i casi in cui siano necessari.

- i) assumere tutti gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali relativi all'utilizzo del proprio personale, nel pieno rispetto delle normative vigenti che disciplinano le prestazioni di lavoro, anche di carattere volontario;
- j) non dotare l'immobile di slot-machine, video lottery e altri giochi d'azzardo ai sensi della normativa ed in particolare, ma non solo, del Regolamento sale da gioco e giochi leciti del Comune di Genova
- k) collaborare con il Comune e con un eventuale nuovo Gestore in occasione dei cambi di gestione fornendo tutta la documentazione necessaria e agevolando il subentro;
- l) applicare sotto la propria responsabilità e costo ogni regolamentazione di natura tecnico/sanitaria emessa dalle autorità competenti (ivi compreso l'apporto di attrezzature e materiali richiesti dalla normativa);

4.2) adempimenti connessi alla sicurezza

È fatto obbligo al Gestore, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche) al fine di garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Il titolare dell'attività per garantire la corretta gestione della sicurezza deve predisporre un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, dovrà pertanto dotarsi di un RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione unico.

Rimane altresì a carico del Gestore ed in particolare del titolare dell'attività la responsabilità della designazione degli addetti all'emergenza e della loro formazione.

Il Gestore è responsabile, durante le attività svolte all'interno dell'Teatro degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, della sicurezza del personale, degli utenti e degli spettatori.

Il Gestore si obbliga nell'ambito del pubblico spettacolo (DM 22.2.96 n. 261 e DM 19.8.96 e successive modifiche) ad acquisire le autorizzazioni, nulla osta e pareri prescritti dalle vigenti normative in materia, nonché a garantire il servizio di sicurezza e vigilanza antincendio, mediante idoneo personale munito di attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco ai sensi della Legge 609/96 e successive modifiche.

Il Gestore non deve apportare alcuna modifica ai sistemi di sicurezza dell'immobile senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine il Gestore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche previsti dalle norme e dalle regole tecniche, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti.

Dovrà inoltre segnalare immediatamente al Comune ogni situazione di non conformità o di pericolo che richiedano interventi di manutenzione straordinaria e fino a quando questi non saranno eseguiti sarà suo compito garantire la sicurezza delle persone con misure di tipo organizzativo, provvisorie o, nel caso esse risultino inadeguate, anche mediante l'interruzione parziale o totale dell'attività.

Il Gestore deve comunicare al Comune il nominativo del responsabile della sicurezza, il quale deve partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori secondo le vigenti normative.

Il Gestore viene definito, dalla normativa vigente, datore di lavoro dell'attività e pertanto è tenuto alla predisposizione di tutta la documentazione relativa alla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Per la concessione in oggetto non sono previsti rischi interferenti per la sicurezza sul lavoro fra il committente Comune e il Gestore, in quanto il Gestore sarà titolare di tutte le attività svolte all'interno delle strutture, compresa la manutenzione ordinaria e, pertanto, non si rende a tal scopo necessaria l'elaborazione del DUVRI e non vi sono costi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti. Il committente Comune potrà svolgere sopralluoghi presso le strutture, ma tali attività non comporteranno rischi interferenti.

Per specifici interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili all'atto della concessione, il committente Comune dovrà individuare i rischi interferenti specifici per l'intervento necessario ed elaborare i conseguenti documenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dovrà inoltre:

- formare ed informare tutto il personale e i volontari sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003 e succ.) e prevenzione incendi (rif. D.P.R. 151/2011);
- assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

Il Gestore è responsabile dell'applicazione di tutte le norme della presente concessione al fine di mantenere il più alto standard possibile e comunque sempre quello previsto dalla normativa, in merito alla sicurezza di cose e persone.

4.3 ulteriori obblighi in materia di servizio pubblico

Al fine di garantire al Comune il monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Gestore dovrà presentare rendicontazione annuale entro il 31 gennaio per l'anno precedente

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

La gestione e le spese per la manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio e alla necessità di prevenire situazioni di pericolo.

Si dà atto che è in fase di ultimazione la procedura volta ad ottenere la riconsegna al Comune del compendio immobiliare a seguito della risoluzione anticipata della precedente convenzione

ART. 6 – RISPETTO NORMATIVE SUI RAPPORTI DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 11 del Codice il CCNL - contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione è il CCNL soci lavoratori e i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo, svolte anche in forma cooperativa – G355.

Gli operatori economici partecipanti possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dal Comune.

Tra il Comune e il personale impiegato dal Gestore è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dall'affidatario nell'ambito degli obiettivi di servizio fissati dalla presente concessione.

Il Gestore si impegna affinché si osservino nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti, con contratto di collaborazione o soci, tutte le leggi, le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sul versante normativo e salariale, nonché gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata in corso di esecuzione della concessione nelle summenzionate materie, come in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici, che trovi comunque applicabilità al presente affidamento.

L'affidatario si impegna affinché l'esecuzione del servizio avvenga nel rispetto delle norme di legge, adottando tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni ed assumendo tutte le cautele ed iniziative che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi a tale riguardo. Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico sanitarie.

Il Comune si considera perciò sollevato da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette.

Art. 7 –INTROITI

Tutti i proventi derivanti dall'esercizio della concessione come specificato nell'art. 2 spettano al Gestore.

Art. 8 - MIGLIORIE

Eventuali innovazioni o modifiche sostanziali nello stato della struttura/attrezzatura in oggetto potranno essere effettuate solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nello specifico:

- I progetti migliorativi valutati positivamente dalla commissione in fase di gara dovranno essere eseguiti entro la tempistica offerta, pena la risoluzione del contratto
- Le strutture realizzate e le attrezzature mobili accettate dalla commissione come miglioria in fase di gara e installate dal Gestore diverranno di proprietà del Comune.

Tutte le migliorie apportate o realizzate dal Gestore durante il periodo di vigenza della concessione o proposte in fase di gara dovranno essere a norma e saranno a carico e sotto la diretta e completa responsabilità manutentiva, sia ordinaria, che straordinaria del Gestore, fermi restando gli oneri di manutenzione straordinaria a carico della proprietà con riferimento ai beni già esistenti a inizio concessione e sostituiti dal Gestore. Non potrà pertanto in alcun modo essere richiesto al Comune di partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dei beni aggiunti dal Gestore fino al termine della concessione.

Il Gestore potrà realizzare nuove opere e/o interventi di completamento e miglioramento

della struttura esistente, al fine di garantire una maggiore fruibilità dell'immobile, aumentando così le possibilità di redditività a proprio favore, al fine dell'esecuzione degli scopi della presente concessione. Il progetto per la realizzazione di nuove opere o interventi dovrà essere trasmesso preventivamente al Comune (nessuna opera o intervento può essere realizzata in assenza di approvazione del progetto da parte del Comune, in caso di parere positivo da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima detterà le condizioni tecniche di realizzazione dell'opera da parte del Gestore); resta inteso che le nuove opere e/o interventi di completamento e miglioramento saranno realizzate con investimenti economici del Gestore e saranno acquisite in proprietà dal Comune al termine della concessione, atteso che al Gestore è garantito l'utilizzo e il godimento dei medesimi durante il periodo di validità della concessione.

Se le innovazioni o modificazioni effettuate dovessero richiedere nuove procedure amministrative/tecniche (agibilità, omologazioni, accatastamenti, ecc...) il Gestore dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Il Gestore, per i lavori e gli interventi eseguiti, resta direttamente obbligato con i fornitori e lascia indenne il Comune da ogni pretesa degli stessi.

Qualora vengano autorizzati investimenti non pienamente ammortizzabili nel periodo della concessione e del suo eventuale rinnovo, l'Amministrazione potrà stabilire un valore di riscatto dei beni recuperabile al termine della concessione in sede di gara.

Il Gestore non potrà vantare alcuna pretesa (economica e/o gestionale) nei confronti del Comune per lavori o interventi realizzati in carenza di preventiva autorizzazione formale e dovrà ripristinare l'immobile alle condizioni in cui è stato concesso, salvo esplicito accordo con il Comune.

Il Gestore non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti alla struttura, che il Comune intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del Gestore per un periodo superiore a giorni sessanta, potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività. Il Comune si impegna a concordare interventi straordinari e loro tempistica con il Gestore, eccezion fatta per interventi urgenti, improrogabili, che attengano in particolare, ma non solo, alla sicurezza o legati da vincoli temporali a finanziamenti finalizzati.

ART. 9 – CONTROLLI

A decorrere dalla data di inizio della gestione il Comune di Genova potrà esercitare in ogni momento controlli relativi al rispetto, da parte del Gestore, del Piano di utilizzo.

Al fine di consentire il controllo sulla gestione complessiva del Teatro, oltre a quanto previsto al precedente articolo 4 il Gestore si obbliga annualmente a fornire al Comune entro il 30 giugno:

- un rendiconto economico consuntivo (o bilancio consuntivo approvato) Il Comune potrà richiedere integrazioni e spiegazioni che faranno parte integrante del rendiconto consuntivo;
- una relazione tecnica sulla situazione dell'Teatro con relativi lavori manutentivi necessari per conservare la struttura nelle migliori condizioni possibili ed un elenco degli interventi manutentivi effettuati nell'anno precedente e della programmazione di futuri interventi.

Gli uffici provvederanno agli opportuni controlli, ivi compreso il controllo del puntuale rispetto degli obblighi assunti dal Gestore in materia di manutenzione del Teatro nel suo complesso. Qualora, a seguito dei predetti controlli, siano accertati gravi inadempimenti da parte del Gestore, degli obblighi ad esso derivanti dalla presente convenzione, il Comune specifiche disposizioni alle quali il Gestore dovrà conformarsi entro il termine prefissato. Inadempienze più gravi potranno determinare la risoluzione di diritto della concessione secondo quanto indicato nel contratto di concessione.

ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO

Il Piano di Utilizzo del Teatro sarà composto dalle programmazioni di spettacoli e attività, ivi comprese quelle dedicate al territorio, alle scuole ed all'inclusività.

Il Gestore dovrà garantire l'apertura, di norma, seguendo i seguenti principi generali:

- a) l'apertura articolata su più giorni alla settimana;
- b) particolare attenzione alle aperture nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica);
- c) durante il periodo estivo il Gestore potrà chiudere per massimo due mesi tra giugno e settembre, se non ci sono richieste di utilizzo da parte di soggetti terzi o da parte del Comune (ogni periodo indicato dal Gestore per la chiusura andrà inserito nel calendario straordinario/specifico con preavviso di 7 giorni).
- d) garantire al Comune almeno 30 giornate annuali a titolo completamente gratuito, facendosi carico il Gestore anche delle spese di funzionamento, compresa la dotazione tecnica standard e le figure professionali per le attività proposte dal Comune;

Il Gestore previo parere del Comune, è autorizzato a concedere in uso il complesso anche per attività istituzionali, politiche, conferenze, proiezioni, dibattiti, riunioni, attività ricreative ed altre attività analoghe. Il Comune in ogni momento potrà verificare il rispetto del Piano di Utilizzo, richiedendo eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per tale scopo.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEL TEATRO

Il Teatro con le relative attrezzature dovrà essere riconsegnato al Comune di Genova al termine della concessione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

Dovranno essere consegnate inoltre tutte le opere eventualmente costruite e concordate con il Comune, senza che il Gestore vanti alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo ed esonerando il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti in corso di concessione. Ogni modifica allo stato originario non concordata e non approvata dal Comune dovrà essere rimossa ed il Teatro ripristinato nelle condizioni di consegna.

Al termine della concessione i beni mobili acquistati dal Gestore rimarranno di proprietà del medesimo (ad esclusione di quelli offerti in fase di gara quali migliorie).

Al fine di valutare lo stato di conservazione e di manutenzione del Teatro verrà effettuato, entro trenta giorni dalla scadenza, un sopralluogo da parte dei tecnici comunali. A seguito di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale firmato da entrambe le parti dal quale si dovrà rilevare lo stato del Teatro al momento della riconsegna al Comune.

Qualora il Teatro oggetto del presente capitolato risultasse in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, il Comune avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato del Teatro, addebitando al Gestore ogni spesa sostenuta dal Comune a tal fine.



Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CINEMA TEATRO VERDI SITO IN PIAZZA ORIANI, 1 – 16154, AI SENSI DEGLI ARTT. 176 -187, DEL CODICE CONTRATTI.

PREMESSE

La Civica Amministrazione ha deciso di affidare in concessione la gestione del Cinema Teatro Verdi, sito in Piazza Alfredo Oriani 1 – 16154 Genova.

Si rende noto che è in fase di ultimazione la procedura volta ad ottenere la riconsegna al Comune del compendio immobiliare a seguito della risoluzione anticipata della precedente convenzione.

L'affidamento verrà effettuato in concessione ai sensi degli artt. 176 e ss del D.Lgs.n 36/2023 (Codice), mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice, espletata in modalità interamente telematica tramite la piattaforma informatica accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>.

Si precisa che è in fase di ultimazione il processo di certificazione della piattaforma di gestione telematica delle gare del Comune di Genova, e che pertanto, non essendo ancora interoperabile e dialogante con il sistema nazionale PDNCP, di collegamento con ANAC, si rinvia ad un successivo momento l'apertura del CIG, e la ripubblicazione della procedura, fermo restando che le regole della gara rimangono quelle indicate nel presente documento.

Il luogo di svolgimento del servizio è Genova [NUTS ITC33]

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti (di seguito Codice), il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Gloria Piaggio mail: gpiaggio@comune.genova.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato:

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate compilando il form disponibile al seguente link: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale d'appalto
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa al link: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;
- h) clausole di integrità

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: smart.comune.genova.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale smart.comune.genova.it. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella propria area riservata. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio dell'offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 17, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

Costituisce oggetto della concessione il ***“Servizio di gestione del Cinema Teatro Verdi, sito in Piazza Oriani, 1 – 16153 Genova”***

La concessione è costituita da un unico lotto poiché riguarda attività tra loro connesse ed inscindibili con necessità di garantire l'omogeneità dei servizi.

Il contratto collettivo applicato al personale dal concessionario è il CCNL *“Soci lavoratori e i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo, svolte anche in forma cooperativa – G355”*.

Il valore complessivo presunto della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice derivante dai servizi che caratterizzano la gestione economica del Teatro (introiti da tariffe, contributi da enti pubblici e altri ricavi e proventi) è ipotizzabile in euro 314.000,00 (trecentoquattordicimila/00) oltre IVA, annui come da stima presunta indicata nel Capitolato Speciale di cui euro 100.000,00 stimati per costi manodopera

Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune in quanto il suo ammontare effettivo

dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Gestore.

Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Genova.

Ai sensi degli artt. 177 c.2 del D. Lgs. n. 36/2023 il rischio operativo è trasferito interamente al Concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

3.1 DESCRIZIONE SERVIZIO

Il servizio in oggetto prevede l'affidamento in concessione della gestione del Cinema Teatro Verdi sito in Piazza Alfredo Oriani, 1 – 16153 Genova per anni cinque.

La capienza massima consentita del Teatro è di 610 Posti, così articolati
- platea da 394 posti a sedere;

- galleria da 216 posti a sedere;

L'attuale dotazione di poltrone del Teatro è di 500.

- il Teatro può anche essere attrezzato come sala cinematografica

L'immobile concesso è comprensivo delle seguenti strutture come da allegata planimetria:

- Teatro e locali annessi;

- spazio al piano superiore;

- bar con accesso aperto sulla piazza antistante.

Le prestazioni dovranno essere rese secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

Si da atto che nel locale bar facente parte del compendio sito in Piazza Oriani 8 è presente affittuario di ramo d'azienda per una durata di anni 6 decorrente dal 16.03.2021, e che è presente affittuario di locale ad uso palestra con relative pertinenze della durata di anni 6 + 6 decorrenti dal 13.12.2019

4. DURATA

La durata della concessione è di 5 (cinque) anni, con possibilità di recesso al terzo anno, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Prima della scadenza della concessione le parti potranno concordare un rinnovo alle medesime condizioni per un massimo di ulteriori cinque anni, qualora necessario al fine di consentire il pieno recupero degli investimenti effettuati dal concessionario ai sensi dell'articolo 178, comma 2, D. Lgs. 36/2023 (Codice). Non saranno possibili ulteriori rinnovi, né proroghe, fatte salve eventuali proroghe tecniche disposte dal Comune in casi debitamente motivati per ragioni di interesse pubblico.

Il valore della concessione del servizio ai sensi dell'art. 3 è stato stimato in Euro 1.570.000,00 un milione/00 (Euro 314.000,00 trecentoquattordicimila/00 euro annui), oltre IVA ai sensi di legge.

Nel caso di esercizio dell'opzione il valore massimo presunto ammonta a Euro 3.140.000,00.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero

sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati di seguito:

1. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 94 e 95 del Codice;
2. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 97, del Codice, delle cause di esclusione previste dall'articolo 94 e 95 del Codice stesso;
3. osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio da affidare in concessione ed in particolare la produzione e/o la distribuzione e/o la promozione e divulgazione di uno o più dei seguenti generi di spettacolo: cinema, teatro, musica e danza. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative

sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli Stati membri di cui allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio della stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Se non iscritti secondo quanto indicato al punto A, in quanto associazioni o fondazioni, le stesse potranno partecipare se perseguono come finalità statutarie anche o esclusivamente la produzione e/o la distribuzione e/o la promozione e divulgazione di uno o più dei seguenti generi di spettacolo: cinema, teatro, musica e danza; lo svolgimento di tali attività deve risultare di rispettivi statuti. A tal fine le associazioni e fondazioni dovranno allegare il proprio statuto.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Adeguata capacità tecnica professionale, cioè avere gestito una o più strutture polivalenti nell'ambito dello spettacolo, per almeno tre anni.

La comprova del requisito è fornita mediante originale o copia conforme dei certificati di buon esito rilasciati dai committenti, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

7.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto dalla mandataria.

Nel caso in cui sia stato estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.5. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio

DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7.6. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il predetto articolo è da intendersi qui integralmente richiamati e rescritti, la cui accettazione è dichiarata dall'aggiudicatario nella Domanda di partecipazione. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula

del contratto.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità indicate sul sito ANAC *al seguente indirizzo* <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per l'importo del servizio ed è pari ad Euro 165,00; il pagamento potrà essere effettuato non appena verrà assegnato il CIG alla presente procedura, entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file e 300 MB per ciascuna Busta telematica. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati specificamente indicati nella sezione

“Documenti richiesti ai concorrenti”.

10.1 Regole per la presentazione dell’offerta

L’“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C - Piano Economico Finanziario;

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni (domanda di partecipazione, DGUE, clausole di integrità, modulo ausiliaria) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di

tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) il/i DGUE, come da modello predisposto per la presente gara
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avvalimento;
- 5) documentazione per i soggetti associati;
- 6) il documento Clausole d'integrità;

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e

dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa indicata;

oppure

- che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che

oppure

- di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a ...

- di non essere il titolare effettivo;

- che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 d.Lgs. 36/2023, non diversamente risolvibile;

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;

- di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;

- di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

– di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con

l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 8, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 8;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale smart.comune.genova.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- La mancata accettazione delle clausole di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

12.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

12.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche

disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente 12.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

NELLA BUSTA OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUALITATIVI

- a) relazione tecnica composta da massimo n.15 fasciate relativa ai servizi offerti, di eventuali schede tecniche dei materiali, prodotti e dei mezzi e curricula necessari per la valutazione dei requisiti proposti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

NELLA BUSTA OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUANTITATIVI

- c) Piano economico finanziario e relativa relazione di accompagnamento che indichi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Le modalità di gestione della struttura, specificando gli eventuali investimenti proposti ed i tempi di realizzazione e di ammortamento;
 - Dettaglio circa le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa (costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, costi operativi, modalità di eventuali finanziamenti previsti e relativo importo, imposizione fiscale prevista, tempi medi di pagamento e incassi
 - la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
 - la stima dei costi della manodopera. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. I costi della manodopera e i costi aziendali vanno indicati in termini assoluti, considerando tutta la durata della concessione.
 - quanto altro risultante dall'offerta tecnica presentata.

Sarà compito dell'operatore concorrente valutare la convenienza o meno di partecipare alla gara, elaborando una proposta valida, nella quale si attesti la congruenza dei dati indicati nel piano economico- finanziario presentato rispetto al contratto di concessione.

Gli importi dichiarati dai concorrenti, devono essere espressi in Euro.

Il Piano economico finanziario dovrà, dunque, contenere tutti i dati economici desunti dall'offerta tecnica del concorrente.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 5 del Codice, cioè con il criterio della sola qualità.

13.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella tabella sono identificati con la lettera D i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnico-gestionale è complessivamente di punti 100/100, così come suddiviso in base ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

n.	Criteri di valutazione	PUNTI MAX	
1	Progetto artistico culturale. Qualità complessiva dell'offerta artistica con riferimento a pluralità di generi della programmazione e specialmente al primo biennio di concessione. Saranno particolarmente apprezzati: la varietà dell'offerta artistica cinema e teatro, da evincersi mediante calendario di massima, rispetto a diversificate tipologie di fruitori, il rilievo nazionale e l'innovatività degli eventi proposti ed il numero, nonché il numero ulteriore di giornate di utilizzo delle sale gratuitamente per le attività proposte dal Comune	30 (D)	
2	Struttura organizzativa e gestionale. Modalità di gestione del servizio: direzione artistica sarà apprezzato il curriculum della figura proposta; servizi biglietteria, servizio di assistenza agli spettatori saranno apprezzate le soluzioni che diano evidenza della capacità di accoglienza; servizi tecnici, servizi di pulizia, gestione del locale e della sicurezza. Personale preposto ai servizi vari e organizzazione del lavoro saranno apprezzate le soluzioni che diano evidenza di maggiore efficienza ed efficacia.	20 (D)	
3	Capacità di creare rete con le realtà associative, culturali, scolastiche ed imprenditoriali presenti sul territorio, per realizzare le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale; saranno apprezzati i progetti che prevedano il coinvolgimento attivo di tali realtà sia al fine di implementare la valenza socio educativa dell'offerta artistico/culturale che al fine di ottenere fonti di finanziamento/sponsorizzazioni	20 (D)	

4	Strategia di comunicazione e promozione. Modalità e tempistica con le quali si intende gestire la comunicazione al fine di promuovere l'attività artistica del Teatro Comunale (materiali pubblicitari, ufficio stampa, utilizzo dei social network, sito). Saranno apprezzati i progetti che diano evidenza della massimizzazione della diffusione dell'offerta artistico culturale	15 (D)	
5	Politica dei prezzi (prezzi applicati per le attività, riduzioni con particolare riguardo alle fasce deboli, offerte particolari proposte all'utenza, ai giovani e alle scuole); saranno apprezzate proposte di abbonamento variegata e flessibili finalizzate alla maggiore inclusività delle diverse tipologie di pubblico 10 (D)	10 (D)	
6	Piano Economico Finanziario	5 (D)	
	TOTALE	100	

13.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criterio qualitativo colonna D:

a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è così determinato:

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Ottima	Da 1,00 a 0,81
Buona	Da 0,80 a 0,66
Sufficiente	Da 0,65 a 0,60
insufficiente	Da 0,59 a 0,20
inadeguata	Da 0,19 a 0,00

Si precisa, inoltre, che il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato sarà determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

13.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore perché metodo più idoneo alla tipologia di gara.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente;

14. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'eventuale anomalia delle offerte.

15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo nel giorno e all'ora fissati nel bando di gara.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

16. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice procede, all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

18. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la

stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo della concessione secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: smart.comune.genova.it.

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità

- via PEC;
- tramite la Piattaforma telematica.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell’assenza di

cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Contratto fra il Comune di Genova e la Società

per l'espletamento in concessione del servizio di gestione del Cinema Teatro

Verdi sito in Piazza Oriani, 1 – 16154

tra

- il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice

Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**) rappresentato da..... nat a

il e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della

Direzionein esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.....del....

e

con sede in

Partita IVA n. _____ Codice Fiscale e iscrizione al Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agri-

coltura di Genova n. _____

(di seguito **Società**), rappresentata da _____, nato/a

e domiciliato presso la sede della Società, nella

qualità di _____ munito degli idonei poteri a quan-

to infra.

p r e m e s s o

- che con Determinazione Dirigenziale n.....del.....è stata indetta

procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del

Cinema Teatro Verdi sito in Piazza Oriani, 1 – 16154 valore stimato di Euro

314.000,00 annui, per la durata di anni cinque;

- che ai sensi degli artt. 177 c.2 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice) il rischio

operativo è trasferito interamente al Concessionario e il suo corrispettivo sarà

costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente

il servizio oggetto del contratto;

- che, in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a

cronologico n. _____ redatti rispettivamente durante le sedute di

gara ed ai quali si fa pieno riferimento, espletate le verifiche relative all'ac-

certamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 e 95 del Codice, nonché

effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato,

con successiva Determinazione Dirigenziale n. _____ in data _____ eseguti-

va il _____, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il servizio di

cui trattasi a _____, che ha presentato l'offerta economi-

camente più vantaggiosa;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 90 del Codice;

- che è in corso di validità il DURC per la stipula del presente contratto.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente con-

tratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti di-

sposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, affida l'espleta-

mento in regime di concessione del servizio di gestione del Cinema Teatro

Verdi sito in Piazza Oriani, 1 – 16154

alla società/RTI... _____ (anche detta gestore o con-

cessionario) che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna.

Fa parte della presente concessione tutto quanto indicato nel capitolato spe-

ciale. La struttura con le presenti attrezzature viene concessa nello stato di

fatto e di diritto in cui si trova come verificato in fase di sopralluogo e che ri-

solterà da apposito verbale di consegna da redigersi a cura del Civico Ufficio.....in contraddittorio con il concessionario entro il termini di.....giorni dalla data odierna.

La concessione viene effettuata per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico nel Capitolato.

La gestione del complesso non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi formalmente autorizzati dal Comune.

Il concessionario s’impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto al capitolato speciale e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta.

Si precisa che il concessionario è considerato a tutti gli effetti di legge responsabile esterno del trattamento dei dati personali rilasciati dalla Civica Amministrazione e che la sottoscrizione del contratto di concessione comporta l’accettazione di tale nomina.

ART. 2 - CAPITOLATO SPECIALE

La concessione viene conferita e accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione n. in data , nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione n. in data , che le Parti dichiarano di conoscere, e che previa sottoscrizione si allega parte integrante al presente atto sotto la lettera “A”.

ART. 3 – CONDIZIONI DI GESTIONE

Al concessionario nello svolgere il servizio di cui all’oggetto, spetterà il

diritto di sfruttare economicamente il Cinema Teatro secondo le condizioni di gestione di cui all'art. 3 del capitolato speciale.

La gestione avverrà sulla base del progetto delle attività richieste nel capitolato speciale e presentate nell'offerta.

Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Genova.

Nell'erogazione dei servizi il concessionario dovrà seguire criteri di eguaglianza, equità e cortesia. Nessuna discriminazione dovrà essere compiuta e particolare attenzione dovrà essere riservata alle esigenze degli utenti anziani e portatori di handicap. Gli ambienti devono essere mantenuti puliti, accoglienti e sicuri in tutte le loro parti.

Il Concessionario nello specifico avrà la facoltà di svolgere le attività elencate agli artt. 3 e ss. del Capitolato.

ART. 4 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire tutte le attività inerenti la gestione del teatro (guardiania, custodia, vigilanza, pulizia, controllo, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc...) e quant'altro previsto dalla concessione con organizzazione del personale, costi, mezzi e responsabilità a proprio carico. In particolare spettano al Concessionario gli oneri, dettagliati all'art. 4 del Capitolato Speciale.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano in carico al Comune di Genova le attività indicate all'art. 5 del Capitolato Speciale.

ART. 6 – DURATA

La concessione avrà la durata di anni cinque con decorrenza da..... e scadenza al Prima della scadenza della concessione le parti potranno concordare un rinnovo alle medesime condizioni per massimo ulteriori cinque anni, qualora necessario al fine di consentire il pieno recupero degli investimenti effettuati dal Gestore ai sensi dell'articolo 178, comma 2, D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti). Non saranno possibili ulteriori rinnovi, né proroghe, fatte salve eventuali proroghe tecniche disposte dal Comune in casi debitamente motivati per ragioni di interesse pubblico.

Il Concessionario avrà la possibilità di recesso dopo il terzo anno senza penali, da comunicare mediante PEC almeno sei mesi prima della scadenza. La concessione, alla scadenza, decadrà di pieno diritto senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte dell'Amministrazione contraente. Il Concessionario, ove richiesto dall'Amministrazione contraente nel caso in cui si rendesse necessario, alla scadenza della concessione dovrà garantire la gestione del teatro alle medesime condizioni contrattuali fino ad un massimo di sei mesi in regime di proroga tecnica. E' escluso il tacito rinnovo. Il Comune può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile senza alcuna penale in ottemperanza alla L. n. 241/1990, art. 21-quinquies. Gli investimenti non ammortizzati verranno rimborsati

ARTICOLO 7 – ASPETTI ECONOMICI

Le Parti si danno reciprocamente atto che, per l'espletamento del presente servizio, ai sensi degli artt. 177 c.2 del Codice, il rischio operativo è trasferito interamente al Concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di

concessione, e gli introiti connessi, anche derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, secondo quanto puntualmente indicato nel Capitolato Speciale.

Il Concessionario si impegna ad una gestione efficiente del servizio al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione sulla base del proprio piano economico finanziario che previa verifica e sottoscrizione digitale delle parti si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare entro i termini di durata della presente concessione gli investimenti (offerta) così come risultanti dal Piano Economico Fianziario.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

ART. 8 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata la cessione del contratto.

Trovano applicazione gli articoli 119 e 188 del Codice; il subappalto è limitato alla realizzazione di servizi e/o manutenzione connessi alla piena realizzazione del progetto presentato in sede di gara a carattere specialistico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di pulizia, controllo e manutenzione locali ed impianti).

La gestione svolta attraverso altri soggetti dovrà essere assicurata convenzionalmente o statutariamente, in conformità comunque alle normative fiscali, civilistico-commerciali, nell'ottica di assicurare la finalizzazione delle risorse guadagnate ai fini associativi e progettuali del concessionario, con ciò assicurandosi il permanere del pubblico interesse comunale.

Il termine delle gestioni o assegnazioni esterne, non potrà mai superare il periodo di valenza della concessione in oggetto e la rendicontazione delle mo-

dalità di gestione ed assegnazione deve essere effettuata alla proprietà annualmente ai fini delle necessarie verifiche.

Il concessionario s'impegna ad assicurare in ogni caso la corretta gestione del Teatro per il periodo di durata della concessione.

In caso di inadempienza a tale obbligo il concessionario è tenuto alla corresponsione degli oneri che l'Amministrazione Comunale dovrà assumersi per assicurarne in proprio il funzionamento.

In sede di gara il concessionario ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

ART. 9 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

A garanzia di tutti gli oneri gestionali e dell'integrità della proprietà comunale il gestore ha costituito cauzione definitiva mediante _____ n. _____ del _____ rilasciata da _____ pari al 10% del valore stimato della concessione per anni cinque e quindi pari ad Euro 157.000.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni.

Il Comune può richiedere alla Società la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che derivi all'Ente ed a terzi dall'assolvimento del servizio assunto. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che

potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto

della presente concessione. Resta quindi l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento del teatro, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o volontario e dai fruitori dello stesso.

Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere indenne il concedente di tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della concessione in uso del teatro e degli accessori, sollevando il concedente da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale che possa essere promossa comunque e da chiunque in relazione a quanto oggetto della presente concessione, all'uso della struttura, delle attrezzature e degli accessori. Il gestore risponde inoltre nei confronti del concedente di qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone e/o beni causato dal pubblico che intervenga in occasione di qualsiasi manifestazione organizzata nella struttura. Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che la struttura dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese. Per l'intera durata della concessione, e comunque fino a quando essa cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico del concessionario. Quest'ultimo si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o

molestia che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

A tal fine il concessionario ha prodotto al concedente le seguenti ulteriori polizze assicurative:

A) ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile nei confronti di terzi (R.C.T.) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si intendono comprese in garanzia tutte le attività di carattere preliminare, complementare ed accessorie allo svolgimento dell'attività di gestione del teatro e locali ed attrezzature ad essi connessi.

Tale copertura ha un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro, con limite non inferiore a Euro 2.500.000,00 per ogni persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

B) ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga, ed oggetto della concessione dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati, e comunque tutti coloro che prestino la loro opera a favore del concessionario inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del concessionario com-

presi i lavoratori titolari di contratti atipici, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura ha un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro ed Euro1.000.000,00 per persona

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette RCT e RCO, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dal concessionario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Il gestore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettuato procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tra il Comune e il personale impiegato dal Concessionario è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dall'affidatario nell'ambito degli obiettivi di servizio fissati dalla presente concessione.

ART. 11 PENALI E RELATIVA APPLICAZIONE

I rilievi inerenti alle non conformità rispetto alle obbligazioni di cui al capitolo speciale ed al presente contratto sono contestati tempestivamente al Concessionario in forma scritta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono inadempimenti a seguito dei quali comminare penali i seguenti casi:

a) Ritardi nella rappresentazione degli spettacoli della stagione artistica;

b) La non realizzazione, anche parziale, del progetto per la gestione del teatro presentato in sede di gara;

c) Disservizi o sospensioni del servizio e carenze riscontrate nella gestione del Teatro.;

e) Danni al Comune o a terzi.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni scritte e documentate entro e non oltre 5 giorni dall'invio della contestazione.

Si procede al recupero della penalità da parte della Civica Amministrazione mediante ritenuta sulla cauzione presentata a garanzia della corretta esecuzione del servizio.

La penalità e ogni altro genere di provvedimento della Civica Amministrazione sono notificate al Concessionario per mezzo PEC.

L'importo della penalità è determinato da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 5.000 per ogni eventuale inadempienza oltre al risarcimento danni.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del Codice;
- b) grave negligenza, malafede o frode nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- e) grave inadempimento degli obblighi assunti, senza che il concessionario, diffidato, non abbia ripristinato nel termine assegnato le condizioni previste;
- f) alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Comune, della destinazione d'uso delle strutture del complesso;
- g) reiterate violazioni di legge e/o di contratto che comportino l'irrogazione di penali di importo superiore al 10% del valore complessivo della concessione;
- h) qualora le transazioni di cui alla presente concessione non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai

sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Il concessionario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima Società.

Art. 13 - RESTITUZIONE DEL TEATRO

La struttura con i relativi locali e loro attrezzature dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente concessione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento, come indicato nel Capitolato.

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente all'applicazione e all'esecuzione della presente concessione, le stesse stabiliscono l'esclusiva competenza del Foro di Genova.

ARTICOLO 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, l'offerta presentata, e le Clausole d'integrità sottoscritte in sede di gara dall'Impresa.

ART. 16 – RISERVATEZZA E PRIVACY

In applicazione al Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche GDPR) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione.

Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ARTICOLO 17 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti e comprese quelle occorse per la procedura aperta telematica, sono a carico della Società che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Gli effetti della presente scrittura privata, composta di quindici pagine sin qui, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata dalla Stazione Appaltante.

Per il Comune di Genova sottoscrizione digitale

Per l'Impresa sottoscrizione digitale

Tutti i documenti citati nel presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta di ... pagine e parte della, da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e con me sottoscrivono digitalmente a termine di Legge.

Per il Comune di Genova

Per la Società

Ufficiale Rogante

(firmato digitalmente)